

Milano-Varsavia, 20 luglio 2010

Raccomandata a.r. anticipata via fax

Spett.li
RSU Maflow S.p.A. in A.S.
RSU Man Servizi S.r.l. in A.S.
Trezzano sul Naviglio
Ascoli Piceno

Spett.le
Confederazione Unitaria di Base
V.le Lombardia 20
Milano
fax. :02-70602409

Spett.le
FIOM CGIL
C.so di Porta Vittoria, 43
20122 – Milano
fax: 02-55180256

Spett.le
UILM UIL
V.le E. Marelli, 497
20099 - Sesto S. Giovanni (MI)
fax: 02-2485766

Spett.le
FIM CISL
Via Tadino, 23
20124 – Milano
fax: 02-29524331

Spett.le
FLMU CUB
V.le Lombardia, 20
20131 - Milano
fax. :02-70602409

Spett.le
FEMCA CISL
Corso Vittorio Emanuele, 17
63100 - Ascoli Piceno
fax: 0736-254039

Spett.le
FILCEM CGIL
Viale C. Rozzi, 13 – Palazzina F
63100 - Ascoli Piceno
fax: 0736-345370

Spett.le
ULCEM UIL
Via Dino Angelini, 31
63100 - Ascoli Piceno
fax: 0736/253936

OGGETTO: Comunicazione ex art. 47 legge 428/1990 e successive modificazioni per la cessione dei complessi aziendali e delle partecipazioni di Maflow S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ("Maflow Italia") e dei complessi aziendali di Man Servizi S.r.l. in Amministrazione Straordinaria ("Man Servizi")

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e s.m.i. e dall'art. 63 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, con la presente comunichiamo la nostra intenzione di procedere, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive più avanti indicate, alla cessione alla Boryszew S.A., che sottoscrive la presente per integrale conferma del relativo contenuto e, comunque, per ogni effetto di legge, dei seguenti complessi aziendali e partecipazioni sociali:

- (1) Ramo d'azienda di Maflow Italia in Trezzano sul Naviglio;
- (2) Ramo d'azienda di Maflow Italia in Ascoli Piceno;
- (3) Ramo d'azienda di Man Servizi in Trezzano sul Naviglio;
- (4) Ramo d'azienda di Man Servizi in Ascoli Piceno;
- (5) Maflow Components (Dalian) Co. Ltd;
- (6) Maflow do Brasil Ltda;
- (7) Maflow Kabushiki Kaisha.

Prima di fornirVi le informazioni previste dal citato art. 47, riteniamo opportuno riepilogare, sia pure sinteticamente, le fasi della procedura che hanno portato all'individuazione della cessionaria Boryszew S.A.

1) La procedura di vendita

A seguito della loro nomina in data 11 maggio 2009, i Commissari Straordinari hanno iniziato a sondare il mercato per individuare soggetti interessati all'acquisto del Gruppo Maflow.

In particolare, a seguito degli inviti a manifestare interesse pubblicati a livello internazionale in luglio e dicembre 2009, i Commissari Straordinari hanno individuato una serie di potenziali acquirenti.

Dai contatti intercorsi con i potenziali acquirenti nel corso del 2009, è emerso che l'attenzione del mercato si sarebbe concentrata sui rami d'azienda della partecipata polacca Maflow Polska Sp.zo.o. e sui rami d'azienda di Maflow Italia e di Man Servizi posti in Ascoli Piceno, oltretutto su alcune società partecipate.

I Commissari Straordinari, pertanto, al fine di salvaguardare l'occupazione dei dipendenti di tutti i rami d'azienda di Maflow Italia e di Man Servizi, hanno ritenuto di prevedere nel programma di cessione di cui al D.Lgs. 270/99 un perimetro di acquisizione "obbligatorio" costituito dai complessi aziendali di Trezzano sul Naviglio e di Ascoli Piceno.

In data 9 aprile 2010 il citato programma di cessione veniva quindi approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

A seguito dell'esito negativo della procedura di vendita a gara pubblica indetta in data 13 aprile e delle oggettive ragioni di urgenza esistenti, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato i sottoscritti Commissari a dichiarare conclusa senza aggiudicazione la procedura di vendita a gara pubblica e ad invitare alla trattativa privata i soggetti che avevano già presentato offerte o manifestazioni di interesse o che erano, comunque, interessati all'acquisto dei complessi aziendali in oggetto.

In data 11 giugno 2010, scaduto il termine per la presentazione di offerte vincolanti nell'ambito della procedura a trattativa privata, sono pervenute presso il Notaio, Dott. Angelo Busani di Milano n. 4 offerte, di cui solo quelle presentate da Delta S.p.A. e da Boryszew S.A. sono risultate conformi alle Condizioni Generali di gara.

Successivamente, il curatore fallimentare di Maflow Polska Sp.zo.o. ha comunicato ai sottoscritti Commissari di aver aggiudicato la procedura di vendita per l'acquisizione dei complessi aziendali di Maflow Polska Sp.zo.o. alla società Boryszew S.A..

2) L'Offerta di Boryszew S.A.

All'esito della disamina delle due offerte, sulla base dei criteri di valutazione previsti dall'Allegato 9 delle Condizioni Generali, i sottoscritti Commissari hanno assegnato all'offerta di

Boryszew SA 55 punti per il miglior prezzo offerto, 25 punti per i migliori livelli occupazionali offerti e 20 punti per il miglior piano industriale proposto.

I sottoscritti Commissari hanno infatti ritenuto che l'offerta di Boryszew S.A. sia quella migliore sotto ogni profilo, ovvero in relazione al prezzo offerto, agli impegni occupazionali ed al piano industriale.

Boryszew S.A. è una società di diritto polacco con sede in Sochaczew (Polonia), Ul. 15 Sierpnia, 106, capitale sociale 37.611.928,20 di Zloty (pari ad Euro 9.512.855,53), quotata presso la Borsa di Varsavia dal 1996 e fa parte del gruppo Boryszew; opera su scala mondiale ed è attiva nel settore della metallurgia, della meccanica e della componentistica *automotive* e non è un concorrente diretto di Maflow Italia.

3) Il piano industriale di Boryszew S.A.

Il piano industriale di Boryszew poggia fundamentalmente sulla convinzione che il progetto Maflow sia naufragato per insufficienza di risorse economiche adeguate e non a causa della strategia, anche internazionale, che animava lo stesso.

Partendo da questo presupposto, il piano, stabilizzata la situazione finanziaria della società e recuperati i rapporti con i clienti, punta all'aggiudicazione di nuovi progetti da parte degli stessi clienti produttori OEM.

Tale implementazione, unitamente ad un miglioramento della gestione e dei processi produttivi, aumenterebbe la competitività del Complesso Aziendale Maflow Italia e del Gruppo Maflow, in generale.

Inoltre, secondo quanto garantito espressamente da Boryszew, l'eventuale acquisizione di nuovi progetti da parte dei clienti OEM consentirebbe il recupero di forza lavorativa (un addetto ogni 200.000 euro di fatturato incrementale oltre la soglia dei cinque milioni di euro annui), a prescindere da impegni assunti in nuovi investimenti.

Il piano industriale si fonda, quindi, su una strategia di continuità rispetto alla attuale collocazione nel mercato del Gruppo Maflow, sfruttando inoltre le competenze che il Gruppo acquirente vanta nel settore dell'*automotive*.

Tutto ciò consentirebbe di favorire importanti sinergie sia negli approvvigionamenti sia nelle vendite e l'incremento dei livelli occupazionali.

Il piano, inoltre, risulterebbe garantito dalla possibilità di reperire all'interno del Gruppo Boryszew tutte le risorse strategiche e finanziarie necessarie sia per l'acquisizione diretta di alcune controllate estere comprese nel Perimetro di Riferimento, sia grazie alle avviate, ed in certi casi già concluse, trattative che Boryszew ha in essere con le procedure locali di Maflow Polska Sp.zo.o. Maflow France S.A. e Maflow Iberica SLU.

Per quanto riguarda la ricaduta sull'occupazione, lo Stabilimento di Ascoli manterrebbe l'attuale composizione, Man Servizi rimarrebbe nell'attuale configurazione pur nell'ambito delle sole funzioni sopra evidenziate e il futuro recupero dei livelli occupazionali di Trezzano sarebbe legato, di fatto, alla buona riuscita di nuovi progetti a fronte dei quali è stata anche manifestata la possibilità di ulteriori assunzioni di personale nei termini precisati al quarto capoverso.

4) Gli impegni occupazionali assunti da Boryszew S.A.

In particolare, per quel che concerne gli impegni occupazionali, Boryszew S.A. ha garantito, per almeno un biennio, il mantenimento dei seguenti livelli:

	Trezzano sul Naviglio	Ascoli Piceno	Totale
Maflow Italia	58	96*	154
Man Servizi	21	11**	32
Totale	79	107	186

*+10 lavoratori di cui si prevede la futura assunzione che non possono essere considerati ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali.

**+4 lavoratori di cui si prevede futura assunzione che non possono essere considerati ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali.

5) Autorizzazione e condizioni sospensive

In data 2 luglio 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per la politica industriale e la competitività, con il positivo parere del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato i sottoscritti Commissari a selezionare l'offerta vincolante della società Boryszew S.A. quale offerta vincente ai sensi e per gli effetti delle Condizioni Generali di gara.

In conformità alle Condizioni stesse, si precisa che l'efficacia dello stipulando contratto preliminare di cessione di aziende e di partecipazioni sociali è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- stipula dell'Accordo sindacale ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 270/99, in conformità all'allegato 5 dell'offerta vincolante della società Boryszew S.A.;
- ottenimento delle necessarie autorizzazioni antitrust.
- approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Fermo restando quanto sopra, Vi forniamo le informazioni previste dall'art. 47 legge 428/90 e s.m.i.:

- a) **La data proposta del trasferimento:** al verificarsi delle condizioni sospensive sopra indicate, prevedibilmente entro fine settembre 2010.
- b) **I motivi del programmato trasferimento dei Rami d'Azienda:** vanno individuati nelle finalità proprie delle Procedure di Amministrazione Straordinaria, che sono quelle di realizzare un contemperamento della tutela creditoria con l'esigenza del proseguimento delle attività produttive, attraverso la ricollocazione, anche parziale, delle imprese mediante cessione a terzi; tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'acquirente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.

Il programmato trasferimento avviene, infatti, in attuazione dei Programmi di cessione dei complessi aziendali, ex art. 54 D.Lgs. n. 270/1999, di Maflow Italia e del Programma integrativo, ex art. 86 D.Lgs. n. 270/1999, di Man Servizi, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 9 aprile 2010.

- c) **Le conseguenze giuridiche, economiche e sociali del programmato trasferimento dei Rami d'Azienda per i lavoratori:** come si è detto, il programmato trasferimento non riguarderà tutti i lavoratori dipendenti, di Maflow Italia e di Man Servizi, delle Unità produttive di Trezzano sul Naviglio e di Ascoli Piceno ma quelli di seguito indicati:

	Trezzano sul Naviglio	Ascoli Piceno	Totale
Maflow Italia	58	96	154
Man Servizi	21	11	32
Totale	79	107	186

Boryszew S.A. ha, altresì, previsto la futura assunzione di n. 14 lavoratori presso l'Unità produttiva di Ascoli Piceno, di cui n. 10 alle dipendenze di Maflow Italia e n. 4 di Man Servizi.

Il mantenimento parziale dell'occupazione dovrà, pertanto, formare oggetto dell'accordo previsto dall'art. 47, comma 4-bis, della citata legge 428/90, ai sensi del quale verranno stabiliti anche i termini di applicazione dell'art. 2112 c.c. ai rapporti di lavoro trasferiti.

Salvo diverse intese, a tutti i lavoratori trasferiti verranno mantenuti gli attuali livelli retributivi ed i relativi rapporti di lavoro continueranno ad essere regolati dai c.c.n.l.

applicati loro presso le rispettive Unità produttive.

- d) **Le misure nei confronti dei lavoratori non trasferiti:** i lavoratori che, ai sensi dell'art. 47, comma 4bis, della legge 428/90 e s.m.i. non saranno trasferiti all'acquirente, potranno fruire della CIGS prevista dall'art. 7, comma 10ter della legge 236/93 sino al 8 aprile 2011 e, successivamente, se rimasti inoccupati, qualora la continuità dell'attività sia cessata, dell'ulteriore periodo di CIGS previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 223/91, non superiore a 12 mesi.

Le assunzioni che si renderebbero necessarie a fronte dell'avvio di eventuali nuovi progetti presso lo stabilimento di Trezzano sul Naviglio verrebbero canalizzate sui lavoratori non trasferiti rimasti in CIGS.

Terminato anche tale ulteriore periodo, i lavoratori rimasti in carico alla Procedura verranno collocati in mobilità e fruiranno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 223/91, della relativa indennità per un periodo di 12 mesi se non hanno compiuto i 40 anni di età; ovvero di 24 mesi se hanno compiuto i 40 anni di età; ovvero di 36 mesi se hanno compiuto i 50 anni di età.

Ai lavoratori che saranno collocati in mobilità, verrà corrisposta dall'INPS un'indennità nella misura percentuale del 100% per i primi 12 mesi; dell'80% dal 13° al 36° mese. Per l'indennità di mobilità i massimali da prendere a riferimento, sia per il primo anno (quando la percentuale, come stabilito dall'art. 7 della legge 223/91, è pari al 100% di quella della CIGS) e sia per gli anni successivi (quando la medesima subisce la riduzione del 20%), restano quelli in vigore nell'anno solare in cui il lavoratore è stato collocato in mobilità.

Restiamo, pertanto, a Vostra disposizione per l'espletamento dell'esame congiunto previsto dall'art. 47, comma n. 2, della legge 428/90.

Distinti saluti.


Maflow SpA in Amministrazione Straordinaria
Man Servizi Srl in Amministrazione Straordinaria
I Commissari Straordinari

Boryszew S.A.


Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Amministratore Unico

Avv. Stefano Coen


Signora Małgorzata Iwanejko



Avv. Francesco Pensato



Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe



applicati loro presso le rispettive Unità produttive.

- d) **Le misure nei confronti dei lavoratori non trasferiti:** i lavoratori che, ai sensi dell'art. 47, comma 4bis, della legge 428/90 e s.m.i. non saranno trasferiti all'acquirente, potranno fruire della CIGS prevista dall'art. 7, comma 10ter della legge 236/93 sino al 8 aprile 2011 e, successivamente, se rimasti inoccupati, qualora la continuità dell'attività sia cessata, dell'ulteriore periodo di CIGS previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 223/91, non superiore a 12 mesi.

Le assunzioni che si renderebbero necessarie a fronte dell'avvio di eventuali nuovi progetti presso lo stabilimento di Trezzano sul Naviglio verrebbero canalizzate sui lavoratori non trasferiti rimasti in CIGS.

Terminato anche tale ulteriore periodo, i lavoratori rimasti in carico alla Procedura verranno collocati in mobilità e fruiranno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 223/91, della relativa indennità per un periodo di 12 mesi se non hanno compiuto i 40 anni di età; ovvero di 24 mesi se hanno compiuto i 40 anni di età; ovvero di 36 mesi se hanno compiuto i 50 anni di età.

Ai lavoratori che saranno collocati in mobilità, verrà corrisposta dall'INPS un'indennità nella misura percentuale del 100% per i primi 12 mesi; dell'80% dal 13° al 36° mese. Per l'indennità di mobilità i massimali da prendere a riferimento, sia per il primo anno (quando la percentuale, come stabilito dall'art. 7 della legge 223/91, è pari al 100% di quella della CIGS) e sia per gli anni successivi (quando la medesima subisce la riduzione del 20%), restano quelli in vigore nell'anno solare in cui il lavoratore è stato collocato in mobilità.

Restiamo, pertanto, a Vostra disposizione per l'espletamento dell'esame congiunto previsto dall'art. 47, comma n. 2, della legge 428/90.

Distinti saluti.

Maflow SpA in Amministrazione Straordinaria

Boryszew S.A.

Man Servizi Srl in Amministrazione Straordinaria


I Commissari Straordinari

Presidente del Consiglio di
Amministrazione e Amministratore Unico

Avv. Stefano Coen

Signora Malgorzata Iwanejko

Avv. Francesco Pensato



Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe

